

Osservazioni di Eni S.p.A. al documento per la consultazione n. 49/2023/R/gas

*"Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per
il sesto periodo di regolazione (6PR GNL). Orientamenti"*

San Donato Milanese, 16 marzo 2023

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni S.p.A. (di seguito: Eni), in qualità di utente della rigassificazione, al Documento per la Consultazione n. 49/2023/R/gas "*Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL). Orientamenti*" (di seguito: DCO), con il quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA o Autorità) illustra i propri orientamenti per la revisione dei criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti e delle tariffe per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del Gnl, per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2024.

Si esprime apprezzamento per l'orientamento dell'Autorità di voler introdurre, in relazione al fattore di copertura dei ricavi, un meccanismo che in relazione alle imprese di rigassificazione che beneficino del fattore di copertura dei ricavi preveda, qualora esse conseguano ricavi effettivi superiori alla somma del vincolo dei ricavi ammessi *RL*, la restituzione al sistema di una quota di tale eccedenza tramite un corrispondente versamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

A nostro avviso la percentuale di *sharing* andrebbe modulata in funzione:

- del livello complessivo di copertura dei ricavi di cui gode il singolo terminale, non solo con riferimento alle disposizioni regolatorie, ma anche considerando eventuali interventi normativi che dovessero riconoscere livelli di copertura superiori al 64% dei ricavi riconosciuti. Si pensi a titolo esemplificativo, al fondo di 30 M€/anno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 integrativo rispetto al fattore di copertura riconosciuto ai sensi dell'art. 17 dell'RTRG e riconosciuto a favore delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto. Al crescere della copertura complessiva dei ricavi riconosciuti è ragionevole ritenere che debba corrispondere un incremento della quota da restituire al sistema dell'eventuale eccedenza di ricavi conseguiti rispetto a quelli ammessi dall'ARERA;
- della dimensione dell'eccedenza dei ricavi conseguiti dal terminale rispetto a quelli riconosciuti dall'ARERA. All'aumentare delle eccedenze potrebbe essere prevista, verosimilmente con aliquote a scaglioni, una riduzione della quota trattenuta dal terminale.

Riteniamo condivisibile l'orientamento dell'Autorità di prevedere, per l'approvvigionamento del gas utilizzato per il riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del gas alla rete nazionale di gasdotti e del gas che costituisce il livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire l'operatività del terminale, nonché del gas di raffreddamento, che i terminali ricorrano ad una gara pubblica di acquisto i cui esiti costituiranno il valore oggetto di riconoscimento tariffario. Si valuta la soluzione prospettata maggiormente efficiente rispetto all'attuale valorizzazione sulla base della media dei *System Average Price*.

Infine, l'Autorità intende confermare il principio secondo cui è facoltà dell'impresa di rigassificazione offrire in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione, comunque nell'ambito della propria attività caratteristica, a condizioni economiche determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto. Si chiede conferma che ciò si possa tradurre nella possibilità di offrire a prezzo nullo servizi di flessibilità la cui erogazione non comporti costi incrementali a carico dei gestori dei terminali di rigassificazione.